

## **Mozione in materia di pubblica sicurezza: disposizioni relative alla circolazione con il volto coperto**

### **Premesso che**

Sempre più spesso si assiste all'uso di abiti che non consentono di riconoscere la persona che li indossa;

Il burqa e altre forme simili di vestiario, che coprono completamente il viso delle persone, rappresentano un'usanza presente in alcuni paesi islamici, non obbligatoriamente prescritta dal Corano, e costituiscono, secondo la nostra cultura, una forma di integralismo oppressiva della figura femminile e di costrizione della libertà individuale;

I comportamenti come quelli di cui sopra possono generare situazioni di rischio per la sicurezza generale e l'incolumità pubblica in quanto ostacolano l'azione di identificazione delle persone e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;

Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

### **Considerato che**

Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), all'art. 85, primo comma, testualmente recita: "E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico";

La legge 22 maggio 1975, n. 152, attinente alle disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, come modificato, all'art. 5, primo comma, testualmente recita: "E' vietato l'uso dei caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo". E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino;

Il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" conferisce maggiori poteri ai Sindaci in materia di sicurezza pubblica;

Il decreto legislativo n. 267 del 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" all'articolo 54 dispone che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

La "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione", approvata con decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2007, prevede al punto 26 che: "Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri";

**Preso atto che**

Spetta al Sindaco la competenza relativa all'emanazione di Atti in funzione di Ufficiale di Governo e di Atti in funzione di Capo dell'Amministrazione;

E' compito specifico del Sindaco adottare misure idonee per eliminare qualsiasi potenziale situazione di pericolo che favorisca l'insorgere di episodi di criminalità o degrado sociale ed assicurare altresì tutte le condizioni necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza, vivibilità e convivenza sociale della propria Comunità;

Nel nostro Paese la donna ha conquistato la propria emancipazione dopo anni di battaglie, raggiungendo parità di diritti in campo sociale, economico e giuridico;

Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (art. 3 della Costituzione) e che talune forme di costume non possono prescindere dal rispetto della legalità;

**Si chiede che**

Questa Amministrazione adotti un'Ordinanza che vieti la circolazione con il volto coperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e si attivi, anche tramite gli opportuni canali di comunicazione, per favorire specifiche azioni sul territorio a tutela della sicurezza pubblica.

....., lì.....

Il capogruppo Lega Nord